

# ORDINANZA SULLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE

Il **Municipio di Porza**, richiamato:

- l'art. 35 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 20.06.2014 (LCit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005;
- l'art.12 del Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 8 novembre 1994 (RLLCit) e modifica del 18 settembre 2017;
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10.03.1987;
- l'art. 98 del Regolamento comunale dell'11.12.2000;
- la risoluzione municipale del 15 marzo 2018

## ordina

### Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

### Art. 2 Calcolo delle tasse

1 Sono riscosse le seguenti tasse:

#### stranieri

- procedura ordinaria: fr. 1'500.00
- procedura agevolata fr. 500.00

#### confederati

- procedura ordinaria fr. 500.00
- procedura agevolata fr. 200.00

- 2 La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.
- 3 Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

### **Art. 3 Pagamento e prescrizione**

- 1 La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.
- 2 Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora la/il candidata/o ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.
- 3 Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

### **Art. 4 Disposizioni abrogative**

E' abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse riscosse per la concessione dell'attinenza comunale del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 10 marzo 2006, resta applicabile alle procedure pendenti al 31 dicembre 2017.

### **Art. 5 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, a partire dal 15 aprile 2018.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
Franco Citterio	Walter De Vecchi

6948 Porza, 5 marzo 2018  
Approvato con RM del 5 marzo 2018 – 49/18

#### **Pubblicazione:**

**La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dall'8 marzo al 6 aprile 2018. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.**